

COMUNE DI VIGASIO
PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

- Approvato con delibera consiliare n. 97 del 22/12/99; modificato con delibera consiliare n. 1 del 10/2/2000, esecutive con decorrenza 12/3/2000, a seguito di chiarimenti integrativi richiesti dal Co.Re.Co. di Verona;
- modificato con delibera consiliare n. 78 del 20/12/2000, esecutiva il 22/1/2001;
- modificato con delibera consiliare n. 84 del 22/12/2001, esecutiva il 7/1/2002;
- modificato con delibera consiliare n. 19 del 22/2/2002, esecutiva il 10/3/2002;
- modificato con delibera consiliare n. 84 del 15/12/2003, esecutiva il 31/12/2003.

INDICE

Articolo 1 - *Oggetto del regolamento*

Articolo 2 - *Istituzione della tariffa*

Articolo 3 - *Soggetti passivi*

Articolo 4 - *Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione*

Articolo 5 - *Numero di persone occupanti i locali*

Articolo 6 - *Condizioni d'uso particolari*

Articolo 7 - *Superficie utile*

Articolo 8 - *Conguagli*

Articolo 9 - *Obbligazione tariffaria*

Articolo 10 - *Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della tariffa*

Articolo 11 - *Determinazione dei coefficienti per il calcolo della tariffa per le utenze domestiche*

Articolo 12 - *Assegnazione delle utenze alle classi di attività*

Articolo 13 - *Agevolazioni per raccolta differenziata*

Articolo 14 - *Agevolazioni alle utenze domestiche*

Articolo 15 - *Accertamenti*

Articolo 16 - *Manifestazioni ed eventi*

Articolo 17 - *Riscossione*

Articolo 18 - *Penalità*

Articolo 19 - *Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio*

Articolo 20 - *Disposizioni transitorie*

Articolo 21 - *Entrata in vigore*

Articolo 22 - *Disposizioni finali*

ART. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 49 del D. Lgs. 5/2/1997 n. 22 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.P.R. 27/4/1999 n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità, e obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

ART. 2

Istituzione della tariffa

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata nel Comune di Vigasio è istituita la tariffa sulla base del comma 2 dell'art. 49 del D. Lgs. n. 22/97 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 158/99.

2. La tariffa è determinata dal comune sulla base del piano finanziario ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999 ed è applicata e riscossa, secondo le modalità dell'art. 21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22.

ART. 3

Soggetti passivi

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte a uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.

2. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con il vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.

3. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 24 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

ART. 4

Denuncia d'inizio, di variazione e cessazione dell'occupazione e conduzione

1. I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3, dell'art. 49 del D.Lgs. 22/1999, presentano al Comune di Vigasio entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia unica di tutti i locali occupati o condotti, anche appartenenti a categorie diverse.

2. La denuncia deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 60 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali e aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:

- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta,
- il codice fiscale ,
- il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel comune o i dati identificativi se non residenti,
- l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data d'inizio dell'occupazione o conduzione.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:

a) l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);

b) l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica, per esempio: ente, istituto, associazione, società, e altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita I.V.A. e codice ISTAT dell'attività della sede principale);

c) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.

5. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. All'atto della presentazione viene rilasciata, su richiesta, copia della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno di suo ricevimento.

6. La cessazione dell'uso dei locali a aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al Comune di Vigasio appena intervenuta e comunque entro 60 giorni dal suo verificarsi.

7. E' fatto obbligo agli uffici dell'anagrafe demografica di comunicare ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, ecc., all'Ufficio Tributi.

8. E' fatto obbligo ai gestori di pubblici servizi (gas, acqua, ecc.) di comunicare gli allacciamenti di utenze.

ART. 5

Numero di persone occupanti i locali

1. Per nucleo familiare si intende sia il nucleo di diritto riferito al cosiddetto "stato di famiglia anagrafico" che il nucleo familiare di fatto, ivi comprese le eventuali convivenze. Devono essere quindi denunciati tutti i soggetti che in qualità di residenti, domiciliati o conviventi occupano abitualmente la superficie dichiarata.
2. Il nucleo familiare deve essere denunciato in sede di dichiarazione d'inizio occupazione. Devono quindi essere dichiarate eventuali modifiche. In caso di mancata denuncia, le variazioni anagrafiche saranno comunque effettuate d'ufficio in sede di accertamento.
3. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia.
4. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al Comune presentando entro 60 giorni apposita denuncia di variazione.
5. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non avranno presentato denuncia, sarà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 2 (due) e fatte salve le verifiche d'ufficio.
6. La tariffa è adeguata a decorrere dalla data in cui la variazione del numero dei componenti si verifica se la comunicazione di variazione è data entro i termini previsti.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, ed essi sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà. Tale vincolo, se si tratta di non residenti, ricade sugli occupanti o domiciliati, se sono residenti, sulla base dello stato di famiglia dichiarato all'anagrafe.
8. La tariffa è dovuta anche se i locali e le aree non sono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso, la tariffa verrà commisurata all'utenza di n. 1 persona. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione

ART. 6

Condizioni d'uso particolari

1. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali e aree scoperte di uso comune e a corrispondere la relativa tariffa.

2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a

tal fine utilizzata. Per le parti comuni del condominio l'obbligazione di denuncia e di corrispondere la tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali e aree.

ART. 7

Superficie utile

Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per la destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono, pertanto, soggette alla tariffa:

- a) le superfici degli insediamenti industriali che producono rifiuti speciali pericolosi, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tariffa, le superfici degli insediamenti industriali adibiti ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
- b) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali o commerciali o di servizi sulle quali si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani, ai sensi del regolamento e delle disposizioni vigenti in materia;
- c) le porzioni di superficie dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze;
- d) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano rifiuti speciali di cui all'art. 7 c. 4 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Gli utenti per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui al precedente comma, devono presentare al Comune la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati dal regolamento a quelli urbani.

ART. 8

Conguagli

1. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nelle tariffazioni successive mediante conguaglio compensativo.

ART. 9

Obbligazione tariffaria

L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal bimestre solare successivo in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali e aree e perdura sino al bimestre solare successivo, in cui l'occupazione o conduzione cessa. La denuncia di cessazione viene data nel prescritto termine di 60 giorni così come previsto dal comma 6 dell'art. 4.

ART. 10

Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della tariffa

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

2. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotta indicata nelle tabelle 4a e 4b del D.P.R. n. 158/1999.

3. Per ogni classe di attività verranno altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà del Comune di Vigasio.

4. I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelle indicate nella tabella 1 allegata, previste dal D.P.R. n. 158/1999, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti:

ART. 11

Determinazione dei coefficienti per il calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare, fino ad un massimo di cinque componenti, costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

2. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree adibite a utenze domestiche, i locali e le aree adibite a utenza domestica vengono accorpati in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per il nucleo familiare indicati nella tabella 2 del D.P.R. 158/1999.

3. Tali coefficienti saranno determinati su base annua.

ART. 12

Assegnazione delle utenze alle classi di attività

1. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente art. 10 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della C.C.I.A.A., evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del comune. In mancanza o in caso di divergenza si ha riferimento all'attività effettivamente svolta.

2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si ha riferimento all'attività principale.

3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso e sono ubicate in luoghi diversi.

ART. 13

Agevolazioni e riduzioni

1. Sono esenti dalla tariffa:

- a) i locali utilizzati per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, i locali adibiti ad attività di formazione religiosa, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo od a usi diversi a quello del culto in senso stretto, i locali adibiti ad attività abilitative e di soggiorno dei disabili;
- b) i locali ed aree adibiti ad uffici, servizi ed edifici comunali gestiti in forma diretta;
- c) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento, le scuole pubbliche, le scuole materne e gli asilo nido.
- d) le abitazioni e le relative pertinenze occupate da famiglie in condizioni di accertato disagio economico-sociale o con reddito proveniente esclusivamente da pensione minima. A tal fine non si considera reddito quello derivante dall'eventuale abitazione di proprietà.

2. Le esenzioni di cui al punto d) del primo comma sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto e verranno sottoposte all'istruttoria del competente ufficio assistenza, che accerta l'esistenza dei requisiti e determina il diritto all'esenzione.

3. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

ART. 14

Agevolazioni alle utenze domestiche

- 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 49, comma 10, del D. Lgs. 22/1997 e dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999 il comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche. Su richiesta dei coobbligati del nucleo familiare viene riconosciuto uno sconto del 15% per i nuclei familiari che non usufruiscono del servizio di raccolta della frazione umida ad esclusione del verde. Detta agevolazione viene calcolata a decorrere dal mese successivo alla data della richiesta.
- 2. La parte variabile della tariffa è ridotta del 50% nel caso di:
 - a) abitazioni tenute a disposizione da soggetti, non residenti nel Comune, per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione:
 - che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni;
 - che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
 - che detta denuncia contenga l'indicazione del comune di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile nonché la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato
 - b) abitazioni o locali adibiti utilizzati da utenti che risiedano o abbiano dimora fuori del territorio comunale per più di sei mesi l'anno
- 3. In caso di documentata assenza di un componente del nucleo familiare, per un periodo superiore a 6 mesi l'anno, la quota variabile della tariffa relativa a tale componente viene ridotta del 50%.
- 4. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi, che si rendono applicabili a seguito di variazione delle condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dal 1° gennaio del mese solare successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.
- 5. L'utente è obbligato a denunciare entro 60 giorni il venir meno delle condizioni di applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi precedenti, in difetto si provvede al recupero del mancato incasso della tariffa nella prima emissione di cartella utile.

ART. 15

Accertamenti

1. Il Comune provvede a svolgere le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di detta attività effettua le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali e aree, tramite personale preposto e autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge. In caso di mancante collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può far ricorso alle presunzioni semplici e a tutti gli atti e documenti utili alla rilevazione.

2. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.

3. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il comune o inviare lettera raccomandata fornendo precisazioni del caso che, se riconosciute fondate comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

ART. 16

Manifestazioni ed eventi

1. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base dello specifico contratto o convenzione stipulato tra il promotore della manifestazione e il Comune o il gestore del servizio di igiene ambientale, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

ART. 17

Riscossione

1. Il comune provvede alla riscossione della tariffa avvalendosi del Concessionario della Riscossione competente nel territorio oppure tramite la riscossione diretta.

ART. 18

Penalità

1. Nel caso di omessa dichiarazione di inizio utenza o di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti, il comune, in aggiunta alla tariffa applica, sulla somma dovuta sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la tardiva dichiarazione, una maggiorazione del .100 % a titolo di risarcimento per il mancato introito finanziario e per le spese di accertamento.

2. Nel caso di accertata omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di comunicazione presentata o pervenuta oltre i termini stabiliti, qualora la rettifica determini una variazione in aumento della tariffa, il comune oltre alla differenza fra valore della tariffa applicata e quella nuova risultante dalla variazione omessa o ritardata applicherà il 50 % della differenza fra valore della nuova tariffa e valore della vecchia tariffa a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese sostenute di accertamento, per il periodo che va dalla data accertata dell'avvenuta variazione e sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la comunicazione tardiva.

ART. 19

Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.

ART. 20

Disposizioni transitorie

1. La copertura dei costi del servizio per la gestione dei rifiuti avverrà a partire dal 1° gennaio 2000 secondo le modalità previste all'art. 11 del D.P.R. n. 158/99.

2. Le eventuali differenze fra i costi del servizio e il gettito da tariffa saranno attuate tramite apposito trasferimento di risorse finanziarie, assicurando la completa gestione del servizio.

Il comune, nella fase transitoria, articola la tariffa tra le singole categorie d'utenza nei seguenti modi:

- per le utenze domestiche la tariffa è determinata rispettivamente nella misura percentuale del 50% con riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare, fino ad un massimo di cinque, e nella misura percentuale del 50% con riferimento alla superficie dell'immobile occupato o condotto;
- per le utenze non domestiche la tariffa è determinata rispettivamente nella misura percentuale del 70% con riferimento al coefficiente potenziale di produzione delle singole categorie di utenza (di cui alla tabella 3 dell'allegato n. 1 al D.P.R. 158/1999), e nella misura percentuale del 30% con riferimento alla superficie dell'immobile occupato o condotto, espressa in mq."

3. Il comune provvederà a predisporre forme tecniche di misurazione diretta delle produzioni dei rifiuti per la raccolta differenziata e non, per ogni tipo di utenza, al fine di arrivare alla determinazione della quota variabile in maniera diretta.

ART. 21

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2000, per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 22/1997 e del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 22

Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 35 della Legge n. 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni, si rinvia alla competenza della Giunta comunale, in linea con la disciplina generale delle tariffe approvata dal Consiglio Comunale, la regolamentazione dei limiti tariffari del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. In sede di applicazione della tariffa, e fino a che l'utenza interessata non presenti denuncia di variazione, la tariffa verrà applicata d'ufficio:

- a) **per le utenze domestiche (ivi comprese le convivenze) sulla base del numero di abitanti risultanti dall'anagrafe al 31/12 dell'anno precedente all'anno di imposizione e delle superfici già assoggettate a tassa rifiuti;**
- b) **per le utenze domestiche relative ai non residenti, sulla base del numero di componenti risultante da apposita denuncia, si applica la tariffa pari ad un nucleo di due persone, mentre per la parte relativa alla superficie rimane fermo quanto già assoggettato a tassa rifiuti.**

COMUNE DI VIGASIO

(Provincia di Verona)

Allegato al Regolamento Comunale per l'Applicazione della Tariffa del Servizio di Gestione dei Rifiuti. (Articolo n. 10).

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

(Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti)

Categoria	Descrizione attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club